Pubblicato il 07/01/2019





REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5845 del 2017, proposto da:

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziano Ugoccioni, Andrea Manzi, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri 5;

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Trebeschi, Ilaria Romagnoli, con domicilio eletto presso lo studio Ilaria Romagnoli in Roma, via Livio Andronico N. 24;

nei confronti

-OMISSIS-- ONLUS, Comune di -OMISSIS-, Assemblea dei Sindaci del Distretto Sociosanitario dell'Ambito Territoriale -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per i chiarimenti richiesti dal Comune di -OMISSIS-, ai sensi dell'art.112, comma 5, cpa, in ordine alle modalità di ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, resa tra le parti, che ha confermato la sentenza del TAR Lombardia n. -OMISSIS-, tenuto conto della sentenza n. 90 (2017, con cui il Consiglio di Stato, in sede di esecuzione, ha riformato in parte qua la sentenza breve n. -OMISSIS-emessa dal TAR Lombardia nel giudizio di esecuzione della sentenza dello stesso TAR

Lombardia n. -OMISSIS-.

Visti il ricorso per chiarimenti ai sensi dell'art.112, comma 5, cpa ed i relativi allegati, proposto dal Comune di -OMISSIS-;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di-OMISSIS-e di -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 112, comma 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 -OMISSIS- 2018 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Paolo Caruso su delega di Andrea Manzi e Ilaria Romagnoli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La vicenda all'esame concerne i chiarimenti chiesti dal Comune di -OMISSIS-, ai sensi dell'art.112, comma 5, cpa in ordine alle modalità con cui dare ottemperanza alla sentenza di appello del Consiglio di Stato- SEZ. III n. -OMISSIS-, resa tra le parti, tenendo conto della sentenza di ottemperanza n. -OMISSIS-, pronunciata da questa Sezione sull'appello proposto dallo stesso Comune di -OMISSIS- avverso la sentenza di esecuzione del TAR Lombardia n. -OMISSIS-.

Il Consiglio di Stato, pronunciandosi in sede di giudizio di esecuzione sull'appello proposto dal Comune di -OMISSIS- avverso la sentenza breve TAR Lombardia n. -OMISSIS-, con la sentenza n. -OMISSIS-, ha accolto in parte l'appello e, pertanto, in parziale riforma della suddetta sentenza, ha ritenuto non elusivo delle statuizioni della sentenza del TAR Lombardia n. -OMISSIS- (in seguito confermata dalla sentenza Consiglio di Stato n. -OMISSIS-) il provvedimento del Comune di -OMISSIS- -OMISSIS-.

- 1.1. Con tale nota, a firma del dirigente del Settore Servizi alla Persona, il Comune di -OMISSIS- ha respinto l'istanza presentata in data -OMISSIS-dai signori A.C. e M.C. (entrambi figli della signora F.C. e dal primo quale amministratore di sostegno della medesima) per il riconoscimento del diritto dei medesimi alla compartecipazione da parte del Comune di -OMISSIS- alle spese sostenute per il pagamento della retta giornaliera relativa al ricovero della loro madre, signora F. C., affetta da handicap grave (morbo di -OMISSIS-), residente a -OMISSIS- fino al 2009 ed in seguito ricoverata in una RSA privata nel Comune di -OMISSIS-(dove è deceduta nel -OMISSIS-).
- 1.2. Ad avviso dei privati interessati, infatti, il Comune di -OMISSIS- avrebbe dovuto compartecipare al pagamento delle spese di assistenza nella misura pari alla differenza fra la retta mensile dovuta alla RSA, pari ad euro 2.580,00, ed il reddito della madre pari ad euro 628,21 mensili, come attestato dalla certificazione **ISEE**.
- 1.3. Pertanto, dopo che i figli della degente avevano chiesto senza esito (con varie istanze) al Comune di -OMISSIS- di provvedere a versare la retta mensile dovuta alla RSA (tenendo conto del modesto reddito della madre ricoverata), il TAR Lombardia, con sentenza n. -OMISSIS-, accogliendo in sostanza il ricorso proposto dalla -OMISSIS- e dai signori M. C. ed A.C, ha annullato le note -OMISSIS-, con cui il Comune di -OMISSIS- respingeva le correlate istanze del -OMISSIS- e del -OMISSIS-(in quanto la signora ricoverata non sarebbe risultata in stato di bisogno), nonché l'art 2 del Regolamento comunale, approvato con delibera consiliare n. -OMISSIS-, che, dettando i criteri e le modalità di concessione di contributi, sussidi e ausili finanziari a favore di soggetti in stato di bisogno, esclude il

residente disabile dai contributi in caso di esistenza di persone tenute agli alimenti ex art. 433 c.c. e che di fatto vi provvedono (il giudice di primo grado, invece, ha respinto la domanda di risarcimento danni per genericità).

1.4. Il Comune di -OMISSIS- impugnava con appello principale la sentenza di primo grado n. -OMISSIS- (oggetto altresì di appello incidentale da parte dei figli della degente limitatamente al rigetto della domanda risarcitoria), ma l'appello principale (unitamente a quello incidentale) veniva respinto dal Consiglio di Stato con sentenza n. -OMISSIS- con conferma della sentenza di primo grado con motivazione integrata.

In particolare la sentenza di appello n. -OMISSIS- affermava che " Il Comune di -OMISSIS-, nel riesaminare l'istanza presentata da -OMISSIS-(e/o dai suoi eredi) terrà pertanto conto di tutti i principi appena affermati, valutando ora per allora se sussistessero i requisiti reddituali previsti dalla legge al tempo vigente, secondo il parametro ISEE, per la sua compartecipazione alla retta, e corrisponderà agli eredi, compatibilmente con le risorse finanziarie di cui dispone, le somma sborsate dalla stessa -OMISSIS-(o dagli eredi in proprio in nome e favore di questa) per coprire la quota di compartecipazione alla retta non corrisposta dal Comune sino al decesso della stessa assistita" (CdS n. -OMISSIS-, par.12.2). 1.5. Quindi, in asserita esecuzione di tale sentenza, il Comune di -OMISSIS- (a seguito di riesame della istanza presentata dai signori A.C. e M.C. in data -OMISSIS-), con note del -OMISSIS-ha, di nuovo, respinto l'istanza di compartecipazione del Comune al pagamento della retta mensile dovuta alla RSA per la permanenza della signora assistita, rilevando che la dichiarazione ISEE allegata alla istanza del -OMISSIS-, nella parte inerente l'autodichiarazione del richiedente e l'attestazione del centro di assistenza fiscale, non appariva conforme ai requisiti formali, prescritti dall'art.4 del DLGS n. 109/1998 e dall'art.6 del Regolamento approvato con DPR n. 221/1999 (essendo mancanti sia la sottoscrizione della persona autorizzata a sottoscrivere in nome e per conto della signora assistita sia un timbro riconoscibile dell'ente attestante e gli estremi del luogo e data di sottoscrizione).

Per completezza va aggiunto che, nelle more della decisione dell'appello avverso la sentenza di primo grado n. -OMISSIS-, comunque, gli interessati chiamavano in giudizio il Comune di -OMISSIS-, per ottenere l'esecuzione della suddetta sentenza di primo grado.

1.6. Pertanto il TAR Lombardia con sentenza breve n. -OMISSIS-, accogliendo il ricorso per l'esecuzione della propria sentenza n. -OMISSIS-, ha dichiarato nulli i provvedimenti di rigetto del -OMISSIS- (ritenuti elusivi delle statuizioni della sentenza n. -OMISSIS-), in quanto (sotto il profilo sostanziale) avrebbero riproposto profili di non conformità dell'attestato **ISEE** analoghi a quelli del provvedimento del -OMISSIS- già annullato dalla sentenza di primo grado n. -OMISSIS-) ed ha disposto a carico del Comune di -OMISSIS-l'ordine di dare corretta esecuzione alla sentenza TAR n. -OMISSIS-, entro 30 giorni dalla

comunicazione della sentenza stessa; con la suddetta sentenza breve, inoltre, il TAR Lombardia, contestualmente, ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta nella persona del dirigente del Settore 6 del Comune di -OMISSIS-, affidandogli il compito di adottare i necessari provvedimenti nei successivi 15 giorni, ed, infine, ha condannato il Comune non solo alle spese di lite, ma anche al pagamento di una somma, ai sensi dell'art.26, comma 2, cpa (per lite temeraria), pari al doppio del contributo unificato da versare per il ricorso introduttivo.

- 1.7. Successivamente, nel corso del 2016, il Comune di -OMISSIS-, da un lato, ha depositato in data 14 aprile -OMISSIS-l'appello avverso la sentenza di esecuzione del TAR Lombardia n. -OMISSIS-(che gli imponeva di dare esecuzione alla sentenza di primo grado n. -OMISSIS-), mentre, dall'altro, dichiarandosi disponibile, comunque, a dare esecuzione (nelle more della definizione di entrambi gli appelli in corso) alle prescrizioni impartite dalla stessa sentenza breve TAR Lombardia n. -OMISSIS-, con nota -OMISSIS-, ha comunicato agli interessati l'avvio del procedimento di riesame dell'istanza presentata dall'amministratore di sostegno dell'assistita in data -OMISSIS-, assegnandosi 90 giorni per la conclusione del medesimo (nel frattempo, peraltro, il commissario ad acta non interveniva in via sostitutiva, nonostante che gli interessati lo avessero sollecitato a provvedere con nota-OMISSIS-).
- 1.8. Di poi il Dirigente del Settore Servizi alla Persona del Comune di -OMISSIS-, con nota -OMISSIS-, preso atto che una verifica delle condizioni della signora assistita alla RSA di Lonate non era più possibile in quanto la signora era deceduta fin dal 9 -OMISSIS-, ha dichiarato "l'impossibilità di procedere al riesame dell'istanza di contributo" a favore della assistita.
- 1.9. Quindi, avverso tale nota comunale -OMISSIS-, i signori A.C. e M.C., in proprio ed in qualità di eredi della assistita (unitamente alla -OMISSIS-, con sede a Milano) hanno proposto ricorso al TAR Lombardia (RG -OMISSIS-) ai sensi art112 cpa, chiedendo la dichiarazione di nullità o di inefficacia della suddetta nota, trattandosi di provvedimento negativo, adottato dal Comune oltre il termine concesso per dare esecuzione alla sentenza del TAR Lombardia n. -OMISSIS-, e chiedendo, altresì, di ordinare al Comune di -OMISSIS- di l'esecuzione della sentenza di primo grado n. -OMISSIS- (pronunciata in sede di giudizio di cognizione) e della sentenza breve di primo grado n. -OMISSIS-(pronunciata in sede di giudizio di esecuzione); parte ricorrente, inoltre, chiedeva di prescrivere le modalità di adozione del provvedimento di riscontro all'istanza -OMISSIS-e di adozione di un nuovo regolamento e di rimborso delle spese legali liquidate nei due giudizi di primo grado (conclusi con le due citate sentenze); in subordine parte ricorrente, infine, ha chiesto l'annullamento della nota 12 -OMISSIS-2016, a firma del Dirigente del Settore 6 del Comune di -OMISSIS-, segnalando che il comportamento inadempiente del Comune

confermerebbe la sussistenza dei presupposti per irrogare a carico dell'Amministrazione le sanzioni di cui all'art.26, comma 2, cpa.

1.10. Con sentenza n. -OMISSIS- il Consiglio di Stato (pronunciandosi sull'appello proposto in sede di giudizio di esecuzione avverso la sentenza breve di primo grado n. -OMISSIS-) in parziale riforma della sentenza medesima, ha accolto il primo motivo di appello del Comune, statuendo che i due provvedimenti -OMISSIS-, non sono elusivi del giudicato, in quanto, in realtà, si fondano su profili di irregolarità formale non esaminati dalla sentenza di primo grado n. -OMISSIS- (quale la dedotta mancata sottoscrizione della domanda da parte della assistita).

Peraltro nella stessa sentenza n. -OMISSIS- il giudice di appello dell'esecuzione (respingendo il secondo motivo di appello del Comune) statuisce che, comunque, resta confermato in capo al Comune l'obbligo di accertare ora per allora le condizioni richieste per l'integrazione della retta dell'assistita (oggetto della controversia), nonostante il decesso della assistita nel corso del giudizio di esecuzione il 9 -OMISSIS-.

1.11. In particolare la sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- afferma che "7.3. l'intervenuto decesso di -OMISSIS-nel presente giudizio promosso per l'esecuzione della sentenza n. -OMISSIS-non fa venir meno sul piano conformativo di tale sentenza l'obbligo, per il Comune, di accertare ora per allora, le condizioni richieste per l'integrazione della retta invocata dalla beneficiaria poi venuta a mancare.

L'intervenuto decesso della persona bisognosa di assistenza costituisce, infatti, una fattispecie estintiva dell'obbligazione, da parte del Comune, per il futuro, ma non certo per il passato, laddove l'ente abbia mancato di compartecipare doverosamente al pagamento della retta, costringendo la stessa persona interessata, quando era in vita, o i parenti prossimi a sborsare tali somme in suo nome e favore.

Il correlativo diritto ha natura patrimoniale e si trasferisce agli eredi, che hanno tutto l'interesse a coltivare il giudizio, anche in sede di ottemperanza, per vedere accertato ora per allora il diritto della propria dante causa all'integrazione della retta e alla corresponsione di questa.

E ciò a maggior ragione in un giudizio ai sensi dell'art. 114 c.p.a., come quello presente, iniziato poco prima del decesso della diretta interessata, decesso che, come si è detto, non è stato dichiarato nel corso del giudizio a fini interruttivi.

Gli adempimenti che l'Amministrazione sarà chiamata a svolgere, pertanto, non potranno più consistere nella visita dell'interessato presso la struttura ove è ricoverata, come è ovvio, ma dovranno limitarsi a controlli e verifiche documentali sulla situazione antecedente al decesso, senza che tale evento, come detto, possa costituire causa di esonero, per l'Amministrazione comunale, dalle responsabilità e dagli oneri che le competevano ex lege

quando la richiedente era in vita.

Di qui, per le ragioni esposte, il rigetto del motivo qui esaminato, dal quale scaturirà, per il Comune di -OMISSIS-, l'obbligo di esaminare la domanda presentata dagli eredi di -OMISSIS- e di verificare quale sia stata la parte degli oneri economici non sostenuti dal Comune, sino al decesso di questa, al fine di un riconoscimento della compartecipazione ai costi in favore degli aventi causa della de cuius."(sentenza CdS n. -OMISSIS-).

Pertanto, una volta pubblicate le citate sentenze del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, il Comune di -OMISSIS-, ha presentato a questo Consiglio di Stato in data -OMISSIS-una richiesta di chiarimenti ai sensi dell'art.112, comma 5, cpa, con riguardo alle specifiche circostanze di seguito illustrate:

"a. Se le note -OMISSIS-(recanti il nuovo rigetto della domanda di contributo presentata in data -OMISSIS-dai signori C., a seguito del riesame della suddetta istanza in sede di prima esecuzione della sentenza di primo grado n. -OMISSIS-), nonché la nota -OMISSIS-, e la presupposta nota di avvio del procedimento -OMISSIS-siano impeditivi al riconoscimento della domanda di compartecipazione contributiva a carico del Comune di -OMISSIS-, presentata dagli interessati in data -OMISSIS-(e non -OMISSIS-, evidente errore materiale) -OMISSIS-;

b. In quale modo, ove il Collegio ritenga detti provvedimenti non impeditivi all'accoglimento della domanda di contributo in questione, il Comune di -OMISSIS-, tenuto a provvedere ora per allora alla contribuzione "compatibilmente alle disponibilità di bilancio", debba far fronte all'onere finanziario correlato, tenuto conto del fatto che per il periodo dal -OMISSIS--OMISSIS- al -OMISSIS- (data del decesso della assistita) i fondi iscritti negli anni corrispondenti nei capitoli di bilancio destinati alla erogazione sussidi sono esauriti in quanto erogati a favore di altri residenti "in possesso dei necessari requisiti stabiliti dal vigente regolamento".

1.13. Si sono costituiti, quali controparti, l'-OMISSIS-, unitamente ai signori M.C. e A. C., eredi della assistita, contestando la dedotta sussistenza di ragioni ostative alla esecuzione delle suddette sentenze (che impongono al Comune l'obbligo di riesame dell'istanza presentata dagli interessati).

In particolare (ad avviso della parte privata) nessun rilievo ostativo potrebbero avere le richiamate note -OMISSIS-, visto che si tratterebbe di "una risposta , inequivocabilmente provvisoria, ad un provvedimento del GA, esecutivo, ma non definitivo, in esplicita attesa della definitiva presa di posizione del Consiglio di Stato"; né alcun rilievo potrebbero avere gli atti emessi nel -OMISSIS-e nel -OMISSIS--OMISSIS-per dare esecuzione alla sentenza di esecuzione di primo grado n. -OMISSIS-, atteso che tale sentenza sarebbe, ormai, superata dalla sentenza di esecuzione in grado di appello n. -OMISSIS- (volta a dare esecuzione alla

sentenza del giudizio di cognizione di primo grado n. -OMISSIS-), a sua volta superata dalla sentenza n. -OMISSIS- pronunciato in grado di appello in sede di giudizio di cognizione.

- 1.14. Con successiva memoria di replica del 5 -OMISSIS- 2018 la controparte si è soffermata, in particolare, sui limiti delle risorse finanziarie, richiamati dal Comune in occasione della richiesta di chiarimenti, al fine di rappresentare che la sentenza Consiglio di Stato n. -OMISSIS- avrebbe definitivamente chiarito (vedi par.1.2.2 e 2.7) i profili di illegittimità del regolamento comunale sui sussidi del 1991 (cioè anteriore all'entrata in vigore della disciplina statale dell'ISEE) e dei molteplici dinieghi di accoglimento delle reiterare istanze degli interessati; inoltre, quanto ai prospettati limiti di esecuzione correlati alla mancanza di corrispondenti risorse di bilancio, il Comune richiedente i chiarimenti (con una popolazione di circa 60.000 residenti), non solo non avrebbe esposto lo squilibrio finanziario provocato dal pagamento di un contributo per la retta mensile dell'assistita (somma da computare complessivamente in circa 70.000,00 euro), ma non avrebbe documentato né "il tentativo di distribuire le proprie finanze secondo un ragionevole equilibrio tra i valori costituzionali in gioco", né tantomeno quali priorità l'Amministrazione abbia ritenuto essere così ineludibili da consentire addirittura di calpestare le indicazioni della normativa statale e regionale come inequivocabilmente interpretate da codesta Sezione".
- 1.15. Alla camera di consiglio indicata in epigrafe, uditi i difensori presenti, la richiesta di chiarimenti è stata introitata per la decisione.
- 2. In considerazione di quanto finora esposto, il Collegio, ai sensi dell'art 112, comma 5, cpa, ritiene di dare nei sensi che seguono i chiarimenti richiesti dal Comune di -OMISSIS- ai fini della corretta esecuzione delle statuizioni, contenute nelle sentenze di questo Consiglio n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- e che prevedono l'adozione di alcuni provvedimenti da parte del Comune medesimo.
- 2.1. In primo luogo va evidenziato che la sentenza di appello n. -OMISSIS- (che ha definito il giudizio di cognizione), rappresenta la pronuncia, che ha fissato l'assetto definitivo degli interessi oggetto di una lunga controversia in fase sia di cognizione sia di esecuzione.

Tale sentenza, che ha confermato la sentenza di primo grado n. -OMISSIS- ed è passata in giudicato, ha annullato i provvedimenti impugnati in primo grado "perché illegittimi in tutte le plurime motivazioni poste a loro fondamento" (par.12.2.).

Pertanto risultano annullati sia i provvedimenti -OMISSIS-, cioè le note di rigetto della domanda presentata dai privati interessati in data -OMISSIS- -OMISSIS- ed in data -OMISSIS-per ottenere dal Comune il contributo alla retta mensile (da versare per la signora assistita nella RSA) sia l'art.2 del regolamento comunale in materia di sussidi ai residenti in stato di bisogno (approvato con delibera consiliare n. -OMISSIS-).

2.2. Inoltre va aggiunto che le note comunali di rigetto del -OMISSIS-(adottate in sede di

provvisoria esecuzione della sentenza di annullamento di primo grado n. -OMISSIS-) in realtà, a sostegno del rinnovato rigetto della istanza del -OMISSIS-, ripropongono (con rilievi più dettagliati) la circostanza che "l'attestazione del reddito prodotta è priva dei necessari requisiti formali e, in particolare, di adeguata sottoscrizione" e, cioè, uno dei motivi posti a fondamento del precedente rigetto della stessa istanza del -OMISSIS-(annullato sotto altro profilo), facendo, peraltro, espressa riserva di esame di una nuova istanza priva dei rilevati vizi formali .

- 2.3. Peraltro, poiché l'asserito vizio formale della documentazione **ISEE** è stato oggetto sia dell'appello principale, proposto dal Comune avverso la sentenza n. -OMISSIS-, sia della riproposizione delle censure, dedotte dai privati ricorrenti in primo grado ed assorbite dalla medesima sentenza di primo grado, la sentenza di appello n. -OMISSIS- (par.7 e par 14) ha ampiamente affrontato tale profilo, ritenendo insussistente i vizi formali della dichiarazione **ISEE** posti dal Comune a fondamento del rinnovato rigetto dell'istanza di compartecipazione, quale profilo ulteriore rispetto a quello sostanziale della asserita mancanza del requisito dello stato di bisogno.
- 2.4. In particolare la sentenza n. -OMISSIS- (par.14.1) ha ritenuto che "le ragioni esposte dal TAR a fondamento della propria decisione, unitamente alle ulteriori ragioni sin qui esposte, ragioni tutte determinanti l'illegittimità del regolamento comunale, in parte qua, e degli atti comunali che hanno inteso negare l'integrazione della retta a –omissis- siano pienamente satisfattive dell'interesse legittimo azionato dai ricorrenti di primo grado, anche per quanto attiene alle censure assorbite dal primo giudice, da cui esame gli odierni appellati non potrebbero ritrarre una utilità maggiore e diversa rispetto a quella conseguita per effetto dell'accoglimento dei motivi sin qui esaminati, per le ragioni tutte sopra esposte"
- 2.5. Sul punto, posto che con nota -OMISSIS--OMISSIS- il Comune aveva già respinto l'istanza di compartecipazione avanzata dagli interessati in data -OMISSIS-e che tale diniego era stato annullato (per vizi sostanziali) dal TAR con la sentenza n. -OMISSIS-, dagli atti emerge che lo stesso Comune (nelle more del detto appello) con le due note del -OMISSIS-, da un lato, ha reiterato, in pratica, il rigetto dell'istanza di compartecipazione del -OMISSIS-, riproponendo la motivazione centrata (in sostanza) sui vizi formali (della documentazione allegata) analoghi a quelli posti a fondamento della nota -OMISSIS-(assorbiti dal giudice di primo grado), mentre, dall'altro, si è riservato di procedere all'esame di una nuova istanza emendata dagli eccepiti vizi formali.
- 2.6. Va aggiunto, poi, che su tali contestati vizi formali della istanza del -OMISSIS-, i privati interessati, avvalendosi della facoltà di cui all'art.101, cpa.(in qualità di appellati), nel giudizio di appello proposto dal Comune avverso la sentenza n. -OMISSIS- hanno riproposto avverso le impugnate note comunali di rigetto le censure già dedotte in primo grado, ma

assorbite dalla sentenza di primo grado (TAR n. -OMISSIS-) e, pertanto, la sentenza di appello n. -OMISSIS- ha ampiamente affrontato tale aspetto della controversia, confermando, con motivazione integrata sotto tale aspetto, l'annullamento, già disposto dalla sentenza di primo grado n. -OMISSIS-, dei vari provvedimenti, con cui il Comune di -OMISSIS- aveva respinto le istanze di compartecipazione presentate dai privati interessati nel -OMISSIS-e nel -OMISSIS--OMISSIS-.

- 2.7. Appare evidente, quindi, che la dichiarata illegittimità in toto delle ragioni, che la nota -OMISSIS--OMISSIS- ha posto a fondamento del rigetto dell'istanza del -OMISSIS-, comporta di necessità l'illegittimità delle stesse ragioni riproposte dal Comune a fondamento delle successive note del -OMISSIS-(adottate per dare provvisoria esecuzione alla sentenza n. -OMISSIS-), ove si consideri che il Comune stesso aveva impugnato tale sentenza anche con specifico riferimento alla circostanza che il giudice di primo grado, limitatosi ad esaminare le sole ragioni sostanziali poste a fondamento del rigetto dell'istanza di compartecipazione alla retta della RSA, aveva ritenuto di assorbire gli ulteriori prospettati vizi formali, che costituivano, invece, distinto ed ulteriore motivo di rigetto della richiesta di compartecipazione in questione.
- 2.8. Pertanto, dalle suddette precisazioni consegue che (al fine di conformarsi a quanto ha statuito la sentenza di questo Consiglio n. -OMISSIS-) il Comune di -OMISSIS-, nel riesaminare l'istanza presentata dagli interessati, terrà conto di tutti principi affermati nella decisione, "valutando ora per allora se sussistessero i requisiti reddituali previsti dalla legge al tempo vigente, secondo il parametro dell'**ISEE**, per la compartecipazione alla retta, e corrisponderà agli eredi, compatibilmente con le risorse finanziarie di cui dispone, le somme sborsate dalla stessa ...(o dagli eredi in proprio in nome e favore di questa) per coprire la quota di compartecipazione alla retta corrisposta dal Comune sino al decesso della stessa assistita"(par 12.2).
- 2.8.1. Le esposte considerazioni vanno estese anche alla nota di avvio del procedimento di riesame del -OMISSIS-e della successiva nota del -OMISSIS- (che dichiara improcedibile il riesame dell'istanza di contributo del -OMISSIS-a causa dell'intervenuto decesso dell'assistita in data 9 -OMISSIS- -OMISSIS-).

Infatti, premesso che la nota di avviso di avvio del procedimento ha natura di atto endoprocedimentale, privo di autonoma lesività, il Collegio rileva che la nota del 12 -OMISSIS--OMISSIS-risulta emessa, comunque, per dare una "provvisoria esecuzione" alle statuizioni dettate (in sede di giudizio di esecuzione di primo grado) dalla sentenza breve di primo grado n. -OMISSIS-in attesa dell'esito dell'impugnazione della medesima, cioè prima che la sentenza n. -OMISSIS- (pronunciandosi sull'appello proposto dal Comune per la riforma della suddetta sentenza breve n. -OMISSIS-) affermasse chiaramente che il diritto

all'integrazione della retta non configura un diritto personale alla prestazione assistenziale, ma configura un diritto patrimoniale degli eredi dell'assistita, in quanto il decesso della medesima, "nel presente giudizio promosso per l'esecuzione della sentenza n. -OMISSIS-, non fa venir meno sul piano conformativo di tale sentenza, l'obbligo del correlato all'obbligo per il Comune di accertare ora per allora le condizioni richieste per l'integrazione della retta, invocata dalla beneficiaria poi venuta a mancare" (par.7.3).

2.8.2. Inoltre, la sentenza n. -OMISSIS- precisa, altresì, che: "7.4. L'intervenuto decesso della persona bisognosa di assistenza costituisce, infatti, una fattispecie estintiva dell'obbligazione, da parte del Comune, per il futuro, ma non certo per il passato, laddove l'ente abbia mancato di compartecipare doverosamente al pagamento della retta, costringendo la stessa persona interessata, quando era in vita, o i parenti prossimi a sborsare tali somme in suo nome e favore.

Il correlativo diritto ha natura patrimoniale e si trasferisce agli eredi, che hanno tutto l'interesse a coltivare il giudizio, anche in sede di ottemperanza, per vedere accertato ora per allora il diritto della propria dante causa all'integrazione della retta e alla corresponsione di questa.

E ciò a maggior ragione in un giudizio ai sensi dell'art. 114 c.p.a., come quello presente, iniziato poco prima del decesso della diretta interessata, decesso che, come si è detto, non è stato dichiarato nel corso del giudizio a fini interruttivi.

Gli adempimenti che l'Amministrazione sarà chiamata a svolgere, pertanto, non potranno più consistere nella visita dell'interessato presso la struttura ove è ricoverata, come è ovvio, ma dovranno limitarsi a controlli e verifiche documentali sulla situazione antecedente al decesso, senza che tale evento, come detto, possa costituire causa di esonero, per l'Amministrazione comunale, dalle responsabilità e dagli oneri che le competevano ex lege quando la richiedente era in vita.

Di qui, per le ragioni esposte, il rigetto del motivo qui esaminato, dal quale scaturirà, per il Comune di -OMISSIS-, l'obbligo di esaminare la domanda presentata dagli eredi di -OMISSIS- e di verificare quale sia stata la parte degli oneri economici non sostenuti dal Comune, sino al decesso di questa, al fine di un riconoscimento della compartecipazione ai costi in favore degli aventi causa della de cuius.

I provvedimenti che il Comune di -OMISSIS- adotterà in esecuzione della sentenza n. -OMISSIS-(ove questa sia confermata in appello) - prescindendo da quanto, invece, sembra avere affermato il Comune stesso nel provvedimento prot. n. -OMISSIS-, prodotto in questo giudizio il 6 luglio -OMISSIS-dal Comune stesso e, ovviamente, non costituente oggetto del presente giudizio - dovranno perciò tenere conto, nell'applicare la normativa, legislativa e regolamentare, vigente in *subiecta* materia, di quanto sin qui si è precisato."

2.9. Il Collegio, infine, passa ad esaminare il secondo profilo della richiesta di chiarimenti formulata dal Comune, quello cioè relativo alle modalità con cui il Comune stesso dovrebbe fare pronte all'onere finanziario derivante dall'obbligo di versare gli importi spettanti agli eredi, quale credito per la mancata contribuzione sulla retta giornaliera posta a carico dell'assistita.

In particolare il Comune rappresenta che, attualmente, ha esaurito i fondi inseriti, per il periodo in questione, nei capitoli di bilancio destinati alla erogazione dei sussidi e contributi ai residenti in stato di bisogno, mentre il nuovo regolamento comunale per il calcolo dell'ISEE (approvato con delibera consiliare -OMISSIS-) condiziona l'erogabilità del contributo alla disponibilità di corrispondenti risorse di bilancio.

- 2.9.1. Al riguardo il Collegio, innanzitutto, rileva che il Comune non interpreta correttamente il passaggio della motivazione (par.12.2) della sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-che pone a carco del Comune l'obbligo di corrispondere agli eredi dell'assistita le somme versate dalla medesima o dai suoi eredi per coprire la quota di compartecipazione illegittimamente non versta dal Comune.
- 2.9.2. Infatti, in primo luogo, il riferimento alla necessaria sussistenza, nel corrispondente capitolo di bilancio, delle risorse finanziarie necessarie per provvedere alla spesa derivante dalla ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS- non va considerato, sotto il profilo sistematico, come rappresentazione di una ipotesi di esonero dall'obbligo di dare ottemperanza al giudicato, ma, al più, come presa d'atto, meramente ricognitiva, della circostanza che la spesa derivante dal versamento delle somme dovute agli interessati richiede la corrispondente disponibilità dei fondi nel capitolo del bilancio relativo ai sussidi e contributi.

In argomento la stessa sentenza n. -OMISSIS- (par.11.14 e par.11.15), ha precisato che, come la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 275/2016) ed amministrativa (Cons St. n. 5355/2013) ha avuto modo di affermare, le esigenze di equilibrio di bilancio di un ente locale non "possono totalmente annullare il nucleo irriducibile del fondamentale diritto all'assistenza, che spetta alla persona bisognosa di ricovero stabile presso strutture residenziali, sì da concludersi, illegittimamente, nell'integrale rigetto dell'istanza volta ad ottenere una compartecipazione al pagamento della retta, dovuta ai sensi dell'art.6, comma 4, della l.n. 238 del 2000".

2.9.3. In conseguenza, nel prendere atto che la sentenza n. -OMISSIS- ha affermato il principio generale che il Comune ha l'obbligo di adempiere agli obblighi di pagamento, il Collegio ritiene che l'ambito di applicazione del rimedio dell'art.112, comma 5, cpa, non consenta al Comune di -OMISSIS- di chiedere al giudice amministrativo chiarimenti sulle corrette modalità procedimentali da seguire per la gestione delle risorse di bilancio ai fini

dell'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-.

Infatti il Comune ha chiesto l'indicazione delle modalità procedimentali da seguire, in conformità alle vigenti regole contabili, per provvedere alla corretta esecuzione di pagamenti, laddove (come nel caso di specie) per i medesimi (nell'esercizio in cui si è perfezionato il titolo di credito) non siano state previste in bilancio le relative coperture oppure quando i crediti provengano da rapporti obbligatori perfezionatisi in esercizi pregressi, in cui, comunque, si sia omesso l'accantonamento di corrispondenti fondi oppure non si sia provveduto ad iscrivere tra i residui passivi il debito, corrispondente all'obbligo di pagamento del credito, non estinto entro la chiusura dell'esercizio.

- 2.10. Peraltro, a mero titolo di completezza, va aggiunto che, comunque, tali procedure di gestione dei fondi di bilancio e di pagamento di debiti sopravvenuti a carico del bilancio dell'ente locale sono di ordinaria applicazione e (come rileva la difesa di controparte) richiedono le corrispondenti variazioni di bilancio per reperire i fondi necessari ed in particolare il compimento, previa delibera del consiglio comunale, della procedura di riconoscimento dell'importo in questione (che sarà calcolato come dovuto agli interessati) quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, del D.LGS n. 267/2000 (con le conseguenti comunicazioni alla competente Sezione della Corte dei conti) cui farà seguito l'approvazione da parte del Consiglio comunale del programma di ripiano del debito.
- 3. In conclusione il Collegio fornisce nei sensi esposti i chiarimenti richiesti dal Comune di -OMISSIS-, in applicazione dell'art.112, comma 5, cpa, per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- (tenuto conto anche delle statuizioni della sentenza n. -OMISSIS-, pronunciata dal Consiglio di Stato in grado di appello in sede di giudizio di esecuzione), precisando che, per le ragioni sopra illustrate, i provvedimenti, adottati dal dirigente del Settore Servizi alla Persona del Comune di -OMISSIS-, -OMISSIS-nonché in data -OMISSIS- e -OMISSIS-, non risultano ostativi alla esecuzione della statuizione della sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- e chiarendo che, analogamente, la riportata attuale mancanza di fondi nell'apposito capitolo del bilancio del Comune di -OMISSIS- non costituisce un ostacolo definitivo ed insuperabile, idoneo ad esonerare il Comune dalla corretta esecuzione del giudicato formatosi sulla statuizione della sentenza n. -OMISSIS-, resa tra le parti, nella parte in cui stabilisce a carico dell'ente locale la sussistenza dell'obbligo di compartecipazione al pagamento della retta giornaliera dovuta per la degenza in RSA dell'assistita in questione in stato di bisogno.

Considerate le particolari caratteristiche della lunga vicenda sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del presente incidente di esecuzione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), fornisce nei sensi di cui in

motivazione i chiarimenti chiesti dal Comune di -OMISSIS-, ai sensi dell'art.112, comma 5, cpa, ai fini dell'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-.

Spese del presente incidente di esecuzione compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 -OMISSIS-2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 -OMISSIS- 2018 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere

L'ESTENSORE Lydia Ada Orsola Spiezia IL PRESIDENTE Marco Lipari

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Valuta questo sito

Giustizia Amministrativa

Segretariato Generale

Uffici relazioni con il pubblico

Consiglio di Stato

CGA Sicilia

TAR

Amministrazione trasparente

Accedi						
Carta dei Servizi						
Consiglio di	Stato					
CGA Sicilia						
TAR						
Seguici su	1					
YouTube						
Contatti						
Consiglio di Stato						
CGA Sicilia						
TAR						
Mappa del sito	Guida al sito	Accessibilità	Condizioni di utilizzo	Privacy	Regole di accesso	Webmail